



COMUNE DI BANARI
CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 del 29-12-2025

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2024 ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.175/2016

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Basciu Francesco	P	Sale Maria Gerolama	P
Piu Antonio	A	Basciu Stefano	P
Manca Donatella	P	Carta Marco	A
Falchi Sonia	P	Zoroddu Davide	A
Di Stefano Francesco	P	Falchi Maria Grazia	A
Pilichi Silvia	P		

Totale presenti n. 7 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Giuseppe Manca, con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett.a) del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267.

Il Sindaco Francesco Basciu, risultato legale il numero degli intervenuti assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio comunale a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco, che illustra brevemente la proposta di deliberazione,

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'articolo 42, comma 2, lett. e) del Decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il Decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamati in particolare:

- l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Rilevato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che la razionalizzazione periodica al 31.12.2025 si attua con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 25.09.2017, con la quale si è provveduto ad approvare la ricognizione straordinaria delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

Ricordato che dall'esito di tale ricognizione non risultavano necessarie misure di razionalizzazione;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni per l'anno 2024 predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2024, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Considerato che in occasione della comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, si è rilevato il possesso delle seguenti partecipazioni conferite per la costituzione dei gruppi di azione locale per pregressi periodi di programmazione comunitaria:

- Logudoro Meilogu Società consortile mista a responsabilità limitata – in liquidazione - C.F.01797070909, data di costituzione 19.12.1997, quota sociale pari a Euro 1.032,91 rappresentante il 2,12% del capitale sociale;
- Logudoro Goceano Società Consortile a Responsabilità Limitata - C.F. 02009980901, data di costituzione 27.06.2002, non operativa, pur non ancora formalmente in liquidazione, quota sociale pari a Euro 500,00 rappresentante lo 0,96% del capitale sociale;

Riscontrato che:

- i suddetti gruppi di azione locali sono stati costituiti in ossequio a quanto richiesto nei regolamenti comunitari di approvazione dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- il valore delle quote sociali del Comune di Banari è irrisorio;
- sono state avviate le procedure di liquidazione per il Gal Logudoro Meilogu e sono in procinto di essere avviate per il Gal Logudoro Goceano;

Considerato che l'ulteriore partecipazione detenuta dall'Ente è riferita alla quota sociale pari a Euro 16.003,00 rappresentante lo 0,0058992% del capitale sociale di Abbanoa S.p.A., soggetto gestore del servizio idrico integrato;

Dato atto che tale partecipazione è costituita ai sensi della L.R. n.4/2015, in attuazione del Decreto Legislativo n.152/2006 e che la società partecipata svolge attività rientranti nella previsione dell'articolo 4, comma 2, lett.a) del Decreto legislativo n.175/2016, ossia la produzione di un servizio di interesse generale;

Ritenuto, pertanto, che dalla ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2024 emerga che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Visto l'articolo 239, comma 1, lett. b) che prevede il parere dell'organo di revisione contabile in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Rilevato che il presente atto non reca alcuna proposta di modifica con riguardo alle suddette materie e che pertanto non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione;

Ritenuto in ogni caso di portare alla conoscenza preventiva dell'organo di revisione il presente atto;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano (voti favorevoli n. 7 su n. 7 consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA

1. Di approvare l'esito della revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art.20 del Decreto legislativo n.175/2016 (TUSP), come sopra rappresentato;
2. Di attestare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
3. Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art.20, comma 3 del TUSP;
4. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano (voti favorevoli n. 7 su n. 7 consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, co. 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Data: 22-12-2025

La Responsabile di Servizio
Angela Pala

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile.

Data: 22-12-2025

La Responsabile di Servizio
Angela Pala

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesco Basciu

Il Segretario Comunale
Giuseppe Manca

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Lgs. n. 82/2005).*